



COMUNE  
di  
VICCHIO

Via Garibaldi, 1  
50039 VICCHIO (FI)  
C.F. 83002370480  
P.I. 01443650484

## ORDINANZA

Numero 25 Del 24-08-2021

**Oggetto: OBBLIGO DI UTILIZZO MASCHERINA ANCHE ALL'APERTO  
NELLE AREE E PER TUTTA LA DURATA DELLA FIERA CALDA  
E FIERA DEL BESTIAME**

### IL SINDACO

**VISTA** la normativa susseguitasi con i vari DPCM in materia anti-Covid – 19;

**VISTI** in particolare:

- il Decreto Legge 18 maggio 2021, n.65 "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato Sulla G.U. n.117 del 18-5-2021;
- le disposizioni di cui all'Ordinanza del Ministro della Salute 28 maggio 2021: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna" pubblicata Sulla G.U. serie generate n.127 del 29 maggio 2021;
- dell'Ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica do COVID-19 in zona bianca pubblicata Sulla G.U. n.148 del 23.06.2021;

**VISTO** l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

**VISTO** il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 e in particolare l'art. 3 comma 2, con il quale viene stabilito che i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1 dello stesso;

**VALUTATO** che il presente provvedimento non contrasta con le finalità perseguite dai sopra citati decreti e non eccede i limiti di oggetto Cui al comma 1 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020;

**TENUTO CONTO** della situazione sanitaria in atto e della necessità di prevenire i nuovi focolai;

**RITENUTO** che in vista dell'evento Fiera Calda che inizia il 25 agosto e si concluderà il 29 agosto in vista di un maggiore afflusso di persone si ritiene necessario, per evitare possibili situazioni di contagio a tutela della sanità pubblica, istituire l'obbligo dell'uso delle mascherine anche all'aperto in tutte le aree della manifestazione precisamente definite in dispositivo;

**VISTO** l'art. 7 della Legge n. 241/90, ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti casi di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza ed incolumità pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;

**CONSIDERATO** che, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

**VISTA** la propria competenza ai sensi degli articoli 50 e 54 del D. Lgs 267/2000;

## **ORDINA**

**OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE** IN TUTTE LE AREE OVE SI SVOLGE LA MANIFESTAZIONE "FIERA CALDA" E "FIERA DEL BESTIAME" CON DECORRENZA DALLE ORE 06:00 DEL 25 AGOSTO E FINO ALLE ORE 06:00 DEL 30 AGOSTO; tali dispositivi dovranno quindi essere indossati in ogni situazione.

L'utilizzo di detti dispositivi resta pertanto obbligatorio nelle seguenti piazze e vie:

In tutta **Piazza della Vittoria, Viale Beato Angelico** dall'intersezione di Via Trento,

**Piazza VI marzo nel giorno del mercato del giovedì** per tutta la durata del mercato,

**Arena della Rimembranza, Piazza Giotto, Via Garibaldi, Corso del Popolo, Piazzetta Dante, Via Benvenuto Cellini** per tutta la durata della manifestazione.

Per lo spettacolo Pirotecnico di domenica 29 agosto anche in **Viale Mazzini, Lago Montelleri**.

Non hanno l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie:

- i bambini di età inferiore a sette anni,
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo;

- i soggetti intenti a consumare alimenti e bevande nei luoghi in cui è consentito.

È fatto obbligo a chiunque di attenersi all'osservanza della presente ordinanza.

### **DISPONE**

Che della presente ordinanza ne venga data immediata ed adeguata diffusione mediante affissione all'Albo Pretorio on-line, pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune e affissione in spazi pubblici del relativo avviso;

Che in caso di non ottemperanza a quanto sopra si proceda all'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 prevista dall'art. 7 bis, comma 1 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

Avverte che ai sensi della legge 06/12/1971 n. 1034, avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione;

### **DISPONE INFINE**

Tutti gli organi della forza pubblica sono incaricati della vigilanza per l'osservanza della presente ordinanza e di far osservare la presente ordinanza. Copia della presente ordinanza è trasmessa ai sotto elencati uffici e destinatari: Polizia Municipale dell'Unione - Distretto di Vicchio, Stazione Carabinieri di Vicchio, Albo Pretorio del Comune e pubblicazione sul Sito Internet.

IL SINDACO  
f.to Filippo Carlà Campa